

ancora, di minore importanza di questa, avviene lo stesso. Io per conseguenza, invoco che la dizione da me proposta venga accolta.

**Presidente.** L'onorevole Marcora propone di aggiungere il comma seguente:

“ Resta riservato ai contribuenti delle zone delle quali si proponga l'inclusione nella cinta daziaria ogni diritto di ricorso a norma di legge. S'intendono inoltre inalterate le garanzie speciali fissate da leggi o decreti reali precedenti per l'aggregazione dei comuni. ”

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

**Marcora.** Pochissime parole, per spiegare il concetto del mio emendamento. Se è vero che nelle nostre leggi accade spesso il difetto che la forma loro non significhi esattamente il concetto, è altrettanto vero che accade in esse più frequente il difetto di obliare le leggi o disposizioni analoghe precedenti.

L'ultima parte dell'articolo 9 proposto dalla Commissione presenta, a mio modo di vedere, quest'ultimo difetto e in duplice modo.

L'articolo provvede ai casi di estensione della zona daziaria. Qui, tengo subito a dichiarare che accetto la dizione di *estensione*, anzichè quella di *variazione*, proposta dall'onorevole Cucchi, la quale sarebbe molto più generica. Il concetto della estensione daziaria importa essenzialmente l'altro concetto di una variazione frequente nelle condizioni dei contribuenti. Orbene, parmi, che la disposizione non risponda affatto alle disposizioni analoghe contenute nell'articolo 139 della legge comunale e provinciale; disposizioni che non potevano essere dimenticate.

Poichè nel caso in cui la estensione della linea daziaria sia richiesta nell'interesse della riscossione e pei bisogni della vigilanza, sarebbe per lo meno dubbio che i contribuenti possano giovarsi del diritto di reclamo ad essi riservato dal succitato articolo di legge.

In secondo luogo, la disposizione ha obliato precedenti i quali furono sanciti dal Governo, e che formano oramai legge in questa materia, per l'applicazione dell'ultima parte dell'articolo 14 della legge comunale e provinciale.

In molti casi l'ampliamento di territorio, che dall'articolo 14 della legge comunale e provinciale è concesso, ha significato aggregazione di comuni, e così è avvenuto a Milano, a Genova, a Bologna, ed allora, sia per la retta applicazione dell'articolo stesso sia per impedire ingiustizie e disordini il Governo ha dovuto con decreti reali stabilire delle garanzie speciali, dirette a mantenere per ciascuno dei comuni aggregati il re-

gime di dazio consumo prima rispettivamente applicato, cosicchè del nuovo comune parte fu considerato chiuso e parte aperto.

Ora la disposizione in esame, senza opportune riserve o spiegazioni, potrebbe indurre al concetto che un Consiglio comunale, od una deputazione provinciale, sotto il pretesto dell'interesse della vigilanza, siano autorizzati a sopprimere tali garanzie con danno enorme della stessa pubblica economia.

Io ritengo che l'emendamento mio sarebbe opportuno a togliere ogni dubbio. Ma se tanto la Commissione, come il Governo, mi persuadessero che con la loro proposta non si intende menomamente di toccare alle disposizioni alle quali ho accennato, io allora mi acquieterei. Bisogna che si intenda effettivamente che con questa formola vaga ed indeterminata non si sono volute togliere di mezzo le garanzie contenute nell'articolo 139 della legge comunale e provinciale, nè quelle sancite da decreti reali precedenti e relativi all'ampliamento del territorio di un comune mediante aggregazione di comuni distinti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

**Zucconi.** Io debbo chiedere uno schiarimento su quest'articolo 10 alla Commissione e al Governo.

Quest'articolo contempla il caso che la linea daziaria sia estesa, e tende, mi pare, nel suo complesso, a disporre che sia data facoltà ai comuni chiusi di estenderla nei termini voluti dalla legge, senza che per questo il canone consolidato debba essere aumentato. Ora può darsi un altro caso. Vi sono molti comuni aperti che appartengono ad una classe che dà loro facoltà di domandare che diventino comuni chiusi. Quando una domanda di questa fatta sia presentata al Governo io domando: il canone daziario consolidato rimarrà identico, o dovrà essere aumentato?

Come si contempla il caso dell'estensione della linea daziaria per un comune chiuso, così io credo che debba anche contemplarsi l'altro caso del cambiamento di un comune aperto in comune chiuso; perchè altrimenti potrebbe nascere il dubbio che tale cambiamento porti con sè il diritto nel Governo di un aumento di dazio e che la consolidazione in questo caso non sussista. Ora io credo che questo non sia il concetto della legge, dacchè si è voluta la consolidazione.

Perciò io pregherei la Commissione e il Ministero di volermi dire se nel caso di chiusura di un comune aperto il canone debba restare fermo, e se non sia opportuno fare un'aggiunta